



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco
Ordinanza n. **206**
Prot. n. **40070** del **21 maggio 2020**

Oggetto: Misure di prevenzione, controllo e gestione dell'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS COVID – 19 sul territorio locale – **LIMITAZIONE TRANSITO PEDONALE IN VIA DUCA D'AOSTA con apposizione di arredo urbano e contingentamento dell'area** per i giorni del 22 – 23 – 24 – 29 -30 - 31 Maggio 2020 dalle ore 19:00 alle ore 02.00 del giorno seguente la limitazione, nel tratto compreso tra Via P. Guglielmotti e Via Rampa dei Saraceni, consentendo il transito ai soli avventori degli esercizi, nei limiti massimi stabiliti in base alle norme vigenti.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 4, dell'8, del 9, dell'11 e del 23 marzo 2020, aventi ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" applicabili all'intero territorio nazionale;

Considerato che nel DPCM del 9 marzo 2020 all'art. 1, comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Visto il DPCM del 22.03.2020 con il quale tra l'altro è stata disposta la chiusura delle attività produttive ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1;

Viste le modifiche apportate al DPCM del 22.03.2020 dal DPCM del 25.03.2020 che ha tra l'altro modificato l'elenco delle attività consentite;

Visto il DPCM del 01.04.2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08, 09, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste

dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020 che proroga la data di efficacia delle suddette disposizioni dal 03 aprile al 13 aprile 2020;

Visto il DPCM del 10.04.2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11, 22 e 25 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e del 28 marzo 2020, alla data del 3 maggio 2020;

Visto il DPCM del 26.04.2020 che, all'art.1, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, stabilisce quali siano le attività consentite;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere da 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Visto il DPCM del 17 maggio 2020 che ha sostituito le disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020;

ORDINA

Per i giorni del 22 – 23 – 24 – 29 -30 - 31 Maggio 2020 dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del giorno seguente la limitazione al transito pedonale di Via Duca d'Aosta nel tratto compreso tra Via P. Guglielmotti e Via Rampa dei Saraceni consentendo il transito ai soli avventori degli esercizi;

Per bypassare l'area interdetta, la viabilità pedonale sarà comunque garantita attraverso il percorso alternativo di Viale della Vittoria (parallela di Via Duca d'Aosta) e Rampa dei Saraceni.

I proprietari/gestori dei locali presenti in detta zona dovranno provvedere:

- al confinamento dell'area oggetto della limitazione attraverso l'utilizzo di elementi di arredo urbano (fioriere o altri elementi di arredo) utili all'esatta definizione dell'area;
- al contingentamento delle presenze nell'area così delimitata, nel rispetto dei numeri individuati dall'Amministrazione Comunale, pari a 250 persone di cui all'allegato, ricorrendo a titolo esemplificativo a stuart, addetti alla sicurezza o altro, posti ai varchi di ingresso ed in comunicazione radio tra loro, per far rispettare la capienza massima di persone all'interno dell'area, nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali minime di un metro, con l'utilizzo di mascherina, per contenere la diffusione del virus COVID-19, evitando assembramenti;
- al controllo del rispetto delle distanze di sicurezza, di fronte ed in prossimità dei propri esercizi pubblici/commerciali/artigianali, per evitare il verificarsi di assembramenti;
- la chiusura delle scalette del Pirgo per la salita/discesa a mare per evitare accessi incontrollati nell'area, evitando quindi possibili ulteriori assembramenti ed incroci ravvicinati di persone;
- la chiusura del cancello di accesso all'isolotto del Pirgo dalle ore 19.00 alle ore 02.00 del giorno successivo.

RACCOMANDA

- **Il rispetto dell'ordinanza sindacale n. 49 del 7 febbraio 2020 con particolare riferimento agli orari di chiusura degli esercizi di cui al punto 1 del medesimo provvedimento.**
- Alle Forze dell'Ordine e di Polizia Locale presenti sul territorio, viste le disposizioni dei Decreti sopra citati ed in particolare l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020 che proroga la data di efficacia delle suddette disposizioni dal 03 aprile al 13 aprile 2020, di controllare ed in ogni caso in via generale il rispetto del c.d criterio di distanza droplet (almeno mt 1,00), allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del COVID-19 anche adottando appositi accordi volti ad operare in sinergia le une con le altre;
- **altresi l'uso delle mascherine, qualora la distanza interpersonale sia inferiore ad 1 metro sull'intero territorio comunale.**

AVVERTE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate in termine di estensione di area interessata e di orario, nonché a seguito di ulteriori sopravvenute disposizioni governative e regionali;

DISPONE LA TRASMISSIONE

Prefetto di Roma, Casa circondariale di Civitavecchia, Direzione Protezione civile, Ufficio Commercio del Comune, ASL RM/4, Azienda Ospedaliera, Vigili del Fuoco di Civitavecchia, Protezione civile di Civitavecchia, Associazioni di rappresentanza degli esercizi commerciali, Ufficio Stampa del Comune per la dovuta informazione alla cittadinanza e alle testate giornalistiche, ivi comprese quelle on line.

Alle elencate Forze di Polizia cittadine per i controlli di competenza: Polizia Locale, Commissariato di PS, Stazione Principale dei Carabinieri, Stazione Porto dei Carabinieri, Carabinieri Forestali, Compagnia GDF, Compagnia ROAN della GDF, Polizia di Frontiera, Polizia Polfer stazione di Civitavecchia, sottosezione Polizia Stradale, Polizia Locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale.

RENDE NOTO CHE

che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 *"Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00"*;

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia;

Si notificchi la presente ordinanza a tutti i proprietari/gestori degli esercizi pubblici/commerciali/artigianali;

Ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Primo Dirigente Dott. Ivano Berti, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia;

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Al presente provvedimento viene allegato, quale parte integrante, la planimetria delle aree interessate con il calcolo dell'assembramento, il quale prevede un assembramento massimo pari a 250 persone.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco